

La Commissione tributaria regionale di Roma - Sezione XXVIII, con la sentenza n. 166 del 12 novembre 2010, ha accolto il ricorso proposto da una società in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), relativamente agli anni 1995, 1996 e 1997.

La società ha eccepito, in particolare:

- la tardività dell'iscrizione a ruolo a norma dell'art. 17, comma 3, del D.P.R. 602/1973 applicabile anche in materia di tributi locali;

- la tardività della notifica della cartella esattoriale;

- l'illegittimità della cartella di pagamento in conseguenza della tardiva consegna dei ruoli al concessionario.

I giudici tributari si sono uniformati al recente orientamento della Corte di Cassazione, come manifestato, ad esempio nella sentenza 23 febbraio 2010, n. 4283, in cui è stato stabilito che la TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche per cui non è necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Tali tributi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, del codice civile.

Nel caso trattato nella sentenza della Commissione tributaria non sono stati posti in essere atti interruttivi nel periodo di maturazione della prescrizione quinquennale, per cui la sentenza impugnata è stata riformata, in quanto la pretesa tributaria si è estinta per prescrizione.

Commissione Tributaria Regionale Roma sez. XXVIII 12/11/2010 n. 166

TOSAP - TARSU - Contributi di bonifica

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 536/45/08 dell'8.7.2008, la Commissione tributaria provinciale di Roma respingeva il ricorso proposto dalla s.r.l. Ge.Im. contro la cartella di pagamento emessa dal concessionario della riscossione nell'interesse del Comune di Roma relativamente a trentasei avvisi di accertamento per la tassa di occupazione di suolo pubblico (TOSAP) riguardante gli anni 1995, 1996 e 1997 per un importo complessivo di 40.111,20 Euro. A giustificazione della decisione, la Commissione di primo grado rilevava che la disciplina posta dalla L. 156/1997 concerne il solo art. 36 bis del D.P.R. 602/1973 e non è estensibile ad altre fattispecie, precisando che l'art. 51 del D.P.R. 507/1993 per la TOSAP non prevede termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo, di talché deve considerarsi applicabile l'ordinario termine di prescrizione decennale.

Contro la predetta decisione ha interposto appello la soc. Ge.Im. chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi: 1) tardività dell'iscrizione a ruolo a norma dell'art. 17, comma 3, del D.P.R. 602/1973 applicabile anche in materia di tributi locali; 2) la cartella esattoriale impugnata era stata notificata tardivamente, oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento era divenuto definitivo, in violazione dell'art. 25 del D.P.R. 602/1973, modificato dal D.L. 106/2005 convertito nella L. 156/2005; 3) inammissibilità della memoria illustrativa del Comune di Roma sottoscritta da dirigente non legittimato; 4) illegittimità della cartella di pagamento in conseguenza della tardiva consegna dei ruoli al concessionario. Si costituiva in giudizio soltanto la S.p.A. Equitalia Gerit, agente per la riscossione della provincia di Roma, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e sostenendo, quanto al motivo di appello riguardante la tardiva notifica della cartella, che il termine di decadenza richiamato dalla società appellante non è applicabile ai tributi locali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è fondato e merita accoglimento. Deve rilevarsi, infatti, che nella recente giurisprudenza della Corte di cassazione è stato stabilito che la TARSU, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una

“causa debendi” di tipo continuativo, in quanto l’utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente, impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi: tali tributi, quindi, vanno considerati come obbligazioni periodiche o di durata e sono sottoposti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4 cod. civ. (Cass. Sez. trib., 23 febbraio 2010, n. 4283). In applicazione di tale principio di diritto si evince, dunque, che, in assenza di atti interruttivi nel periodo di maturazione della prescrizione quinquennale, deve pronunciarsi la riforma della sentenza impugnata risultando la pretesa tributaria estinta per avvenuta prescrizione. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale di Roma - Sezione 28 accoglie l’appello; spese compensate.